

N. R.G. 12481/2019



ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI VENEZIA  
SEZIONE Specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, nelle persone di:

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| - dr. Lina Tosi        | Presidente rel. |
| - dr. Chiara Campagner | Giudice         |
| - dr. Lisa Torresan    | Giudice         |

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 12841/2019 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione notificato il 28/11/2019

da

I

i

S

i

G

i

N

i

P

i

SA

Con gli avv.  
di Venezia

del foro di Vicenza,

del foro



contro

D s.r.l., c.f.:

con l'avv. Paolo Dal Soglio di Vicenza

**Convenuta**

Udienza di precisazione delle conclusioni: 23/2/2022

**Conclusioni per parte attrice:**

*(si considera il foglio di udienza depositato per secondo)*

I procuratori della Attrice contestano la relazione del CTU per contraddittorietà e travisamento del fatto presupposto e conclude come segue:

- 1) dichiararsi la nullità, o in subordine annullarsi, la delibera di approvazione del bilancio d'esercizio 31.12.2007 della società convenuta, per i motivi e ragioni indicate in citazione, con ogni provvedimento conseguente, opportuno o necessario per i motivi indicati in citazione;
- 2) dichiararsi la nullità, o in subordine annullarsi, la delibera di approvazione del bilancio d'esercizio 31.12.2018 della società convenuta, per i motivi e ragioni indicate in citazione, con ogni provvedimento conseguente, opportuno o necessario per i motivi indicati in citazione;
- 3) Spese e competenze di causa rifuse.

In via istruttoria:

Disporsi rinnovo e/o supplemento di CTU per le ragioni che verranno espone in comparsa conclusionale.  
Assegnarsi i termini massimi previsti dall'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.

**Conclusioni per parte convenuta:**

- 1) dichiararsi inammissibile o rigettarsi ogni domanda proposta dalle attrici; 2) spese e compensi di causa rifusi.

**MOTIVI**

Le attrici sono socie della convenuta e impugnano la delibera di approvazione del bilancio d'esercizio al 31/12/2018.

Agivano dichiarandosi titolari come segue: :



- I di quote pari a nominali euro 1.476,63,
- S , di quote pari a nominali euro 1.476,56
- N di quote pari a nominali euro 1.476,70
- P di quote pari a nominali Euro 1.476,63
- G di quote per nominali euro 1.458,45
- Sa di quote per nominali Euro 1.342,92

e, quindi, complessivamente titolari di quote pari a nominali Euro 8.707,89, pari a 8,708% del capitale sociale

La convenuta si costituiva e resisteva, indicando la erroneità di alcune quote (Sa quotista non per euro 1.342,92, bensì comproprietaria per 10/15 della quota indivisa di euro 4.028,77), e l'incertezza sul fatto che S (titolare in proprio di una quota di euro 939,39 e di 1/15 della quota collettiva di euro 4.028,77) intendesse agire anche quale rappresentante comune: con conseguente effetto sulla legittimazione alla impugnativa, per insufficienza del minimo di quota occorrente ex art. 2434 bis c.c., richiamato per le s.r.l. dall'art. 2479 ter c.c..

Alla prima udienza era dato termine alla parte attrice per regolarizzare la procura e integrare la difesa.

La parte attrice depositava atto con il quale precisava le titolarità :

- I di quote pari a nominali euro 939,46,
- S di quote pari a nominali euro 939,39
- N di quote pari a nominali euro 939,53
- P di quote pari a nominali euro 939,46
- G di quote per nominali euro 921,28
- Inoltre tutte le medesime in comunione di quote pari a nominali € 4.028,77, per 1/15 ciascuna le , e 10/15 Sa ; con S rappresentante comune.

L'attrice S dichiarava di avere conferito procura sia in proprio che quale rappresentante comune della comunione e, in veste di rappresentante della comunione, ratificava quanto posto in essere dai propri legali, e depositava nuova procura espressamente rilasciata nella sua veste di rappresentante comune. Le questioni delle titolarità, delle rappresentanze sostanziali e processuali e della legittimazione ad impugnare in ragione della detenzione del minimo legale di quota non sono state più riproposte

La causa, assegnati termini istruttori di legge, è stata istruita per CTU (dr. Federica Candiotta) e viene in decisione sulle conclusioni di cui sopra.



La decisione assembleare del 4/7/2019 (data della seconda convocazione) attiene alla approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2018 e alla riapprovazione del bilancio di esercizio 2007, già impugnato dalle attrici avanti il Tribunale di Vicenza; la sentenza, n. 8819/2013, è stata confermata in appello con sentenza n. 708/2019, pacificamente non impugnata e dunque passata in giudicato.

Il Tribunale di Vicenza aveva dichiarato la nullità della delibera di approvazione del bilancio d'esercizio 2007 affermando che esso mancava di chiarezza per due ragioni:

- perché - appostato a stato patrimoniale il valore della partecipazione in s.p.a. al costo d'acquisto - non era stato dato atto nella nota integrativa dell'alternativo valore stimato con il criterio del patrimonio netto, per permettere ai soci la conoscenza degli elementi utili a formare il loro convincimento ed esprimere conseguentemente il voto; il CTU aveva stimato in euro 637.366 la differenza fra il valore della partecipazione al costo (euro 10.274.341) e il valore basato sulla stima del patrimonio netto (10.911.707);
- perché la scarsa chiarezza era aggravata da quanto contenuto nel bilancio consolidato al 31/12/2007, presentato all'assemblea congiuntamente al bilancio di esercizio: il consolidato infatti non appostava correttamente ai sensi dell'art. 33 d.l.vo 127/1991 la differenza di consolidamento complessiva (euro 3.697.351), in parte imputabile alla controllata ; tale differenza infatti era stata imputata totalmente a "differenza da consolidamento" anziché, per quanto possibile, alle rispettive poste attive e passive; con il risultato di rappresentare un valore di avviamento incongruo e quindi, in definitiva, un patrimonio netto consolidato diverso da quello reale; il tutto senza adeguata motivazione; il documento dunque era fonte di incomprensioni e perplessità

Le attrici, nell'atto di citazione, allegavano che in vista dell'assemblea del 4/7/2019 il bilancio 2007 era stato depositato privo della relazione del Collegio sindacale e di un nuovo bilancio consolidato al 31/12/2007; mentre era stato depositato il bilancio consolidato 2018.

Le doglianze delle attrici, quali contenute in atto di citazione:

- Primo motivo (violazione del principio di veridicità): non rispetta il principio di veridicità la nota integrativa nella parte in cui dà atto che la Corte d'Appello di Venezia avesse rigettato *parzialmente, e non* totalmente, la impugnazione della sentenza di primo grado; e che la sentenza di primo grado avesse dichiarato violato il principio di *chiarezza*, laddove invece la pronuncia aveva ravvisato violazione di *chiarezza e verità* ;
- Secondo motivo (violazione dei principi di veridicità e di chiarezza, e travisamento del fatto presupposto):



- -- la nota integrativa viola i principi di chiarezza e veridicità e inoltre viola il giudicato nella parte in cui espone: 1) *“la valutazione con il metodo del costo ha determinato l’iscrizione della partecipazione ad un valore inferiore a quello risultante dalla valutazione con il metodo del patrimonio netto di euro 637 mila con riferimento al consolidato D al 31.12.2007”* 2) *“l’intera differenza da consolidamento è stata allocata ad avviamento per euro 346 mila rispetto ad una valutazione a patrimonio netto della controllata in cui il maggior valore del costo rispetto alla corrispondente quota del patrimonio netto di pertinenza ...”*; sarebbe stato in tal modo travisato il valore presupposto, cioè il valore della partecipazione: con l’aggiunta che essendo la partecipazione in pari al 62,265%, il valore si essa sarebbe di euro 7.130.670 e dunque inferiore al costo di acquisto che è di euro 10.274.341;
- -- l’affermazione per cui la differenza di consolidamento sarebbe di euro 637.000 è anche contraria al giudicato, che indica il valore di consolidamento in euro 3.697.351;
- Terzo motivo (violazione del giudicato, dei principi di chiarezza e veridicità, anche del bilancio 2018, con riferimento al valore di avviamento indicato nel progetto di bilancio approvato; travisamento del fatto presupposto) : il motivo contiene plurime considerazioni e evidenzia numerose aporie, onde non se ne ritrova necessariamente una unitarietà:
- -- la nuova nota integrativa affermerebbe che l’avviamento nel precedente bilancio 2007 sarebbe stato di euro 637.000, di contro alla sentenza che lo indica in euro 3.697.351;
- -- la detta differenza di consolidamento, secondo la sentenza, avrebbe determinato un patrimonio netto consolidato errato, ma lo stato patrimoniale del bilancio consolidato 2007 non era stato modificato, solo si era ridotto il valore dell’avviamento e si era aumentato il valore dei fabbricati,; anzi, non era stato neanche predisposto un nuovo consolidato 2007;
- -- non sono stati modificati i bilanci consolidati intermedi fra il 2007 e il 2018;
- -- il bilancio consolidato 2018 è illustrato in nota integrativa con un prospetto che mostra i risultati dei bilanci consolidati intermedi, con evidenza di differenze di risultato negli anni 2008/2015 ; tale nota affermerebbe infondatamente che la diversa imputazione della differenza di consolidamento non genera effetti sul bilancio consolidato 2018; secondo la attrice tali emergenze si rifletterebero anzi sui bilanci dei singoli esercizi dal 2008 al 2015, che avrebbero dovuto essere rifatti

La convenuta ha resistito osservando, quanto alla mancanza di relazione al bilancio 2007, che in tale anno la società non aveva collegio sindacale; e , quanto ai bilanci consolidati, che essi non vengono approvati dall’assemblea. Osservava, sul primo motivo, che esso è specioso, essendo la nota sostanzialmente corretta quanto alla conferma della sentenza, e precisano che la sentenza non aveva ritenuto inveridico ma solo non chiaro il bilancio 2007. Sul secondo, rimarcava come parte attrice



avesse travisato il testo della nota integrativa, nel quale era esposta la differenza del valore della partecipazione determinata dal divario fra valore al costo e valore a patrimonio netto, e spiegava la cifra di euro 346.000 che scaturiva dalla diversa appostazione contabile della differenza; sul terzo, osservava che le informazioni erano adeguate e negava la esistenza di differenze determinanti sui bilanci di esercizio successivi; rimarcava la confusione di parte attrice fra bilancio di esercizio e bilancio consolidato, quest'ultimo non influente sul primo; in generale eccepiva che una parte delle doglianze attoree implicano la violazione del giudicato e svolgeva precisazioni quanto alla assenza di relazione del collegio sindacale al bilancio di esercizio 20007, per inesistenza dell'organo all'epoca. La causa, assegnati termini istruttori, era istruita con quesito peritale (CTU dr. Federica Candiotto) e viene in decisione sulle conclusioni di cui sopra. Nel corso delle attività consulenziali la parte attrice non ha svolto osservazioni (ex art.195 c.p.c.) alla bozza di CTU ma ne ha proposte nella comparsa conclusionale.

Parte attrice nella sua comparsa conclusionale restringe e in parte modifica le sue doglianze, abbandonando in particolare quelle basate sulla pretesa violazione del giudicato consistente nello scambiare la differenza fra i valori della partecipazione e la differenza di consolidamento, e sul preteso diverso valore della partecipazione stimata secondo il metodo del patrimonio netto. Riprende le doglianze relative alla mancanza di relazione del collegio sindacale al bilancio 2002, e al mancato rifacimento del consolidato 2007

Propone poi nuove doglianze: si duole che la nota integrativa al nuovo bilancio 2007 rimandi alla nota del consolidato 2018 senza *"informare la modifica delle poste di bilancio 2007 rispetto"* alla precedente versione; riprende dei passaggi della relazione della dr. Candiotto, che fa propri per trarne una censura di mancanza di chiarezza; osserva la mancanza di elementi che permettano di verificare il processo logico seguito dagli amministratori di ridurre ad euro 346.000 il valore dell'avviamento di euro 637.000; infine formula per la prima volta contestazioni alla CTU e chiede la rimessione in istruttoria per supplemento di indagine sulla correttezza dell'ammortamento come appostato nel nuovo consolidato 2018

Venendo **al primo motivo**, se è vero che la sentenza della Corte d'Appello di Venezia aveva respinto non *parzialmente*, come si legge in nota integrativa a pag. 1, ma *totalmente* l'impugnazione proposta dalla società, l'informazione, chiaramente contenuta nella nota, è quella per cui era stata confermata la sentenza di primo grado che dichiarava nullo il bilancio; la nota integrativa non è dunque inficiata da inveridicità, né comunque questa informazione è suscettibile di avere un riflesso diretto sul bilancio:



essa è una premessa alla trattazione delle rettifiche di cui si discute in seguito. E' inoltre vero quanto afferma parte convenuta, che la sentenza dichiarava nulla la delibera per mancanza di chiarezza e non per mancanza di veridicità del bilancio, come più sotto si chiarirà.

Quando ai motivi secondo e terzo, e a tutte le altre censure proposte in causa, va premesso che il bilancio consolidato, disciplinato dal d.l.vo 127/1991 che ha anche riformato la disciplina del bilancio ordinario, è uno strumento con funzione informativa che deve essere redatto alle condizioni di legge dalle società capogruppo, secondo gli stessi principi fondamentali del bilancio di esercizio, anche se con alcune regole parzialmente diverse, poste, per quello che interessa, agli artt. 31 e 33 della legge. Esso viene approvato dall'organo amministrativo, e non dall'assemblea, e non fa parte del corredo necessario del bilancio di esercizio.

Il Tribunale di Vicenza aveva valorizzato l'erroneità del bilancio consolidato 2007, in quanto presentato al tempo ai soci insieme al bilancio di esercizio 2007 in sede di approvazione di quest'ultimo, solo sotto il profilo della sua capacità informativa, ritenendo che la erroneità di esso, unendosi al difetto informativo contenuto nella nota integrativa al bilancio di esercizio, fosse fonte di ulteriori perplessità per i soci.

Occorre ricordare che secondo l'art. 31 della legge citata, nella redazione del bilancio consolidati gli elementi dell'attivo e del passivo, i proventi e gli oneri delle varie società del gruppo vanno ripresi integralmente, con alcune eliminazioni, la prima delle quali (lett. a) riguarda le partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento e le corrispondenti frazioni di patrimonio netto di queste.

L'art. 33 poi specifica che se l'eliminazione di cui sopra determina una differenza questa è imputata ove possibile alle varie voci attive e passive e il solo residuo, se positivo, è iscritto ad avviamento

Il Tribunale di Vicenza non ritenne inveridico il bilancio di esercizio 2007, ma, condividendo l'opinione del suo CTU dr. Claudia Tonello, osservò che la nota integrativa non rendeva chiara ai soci l'alternativa, quale prevista dall'art. 2426 c.c. (numeri 1 e 4) e dal principio contabile OIC pertinente, fra l'appostamento a bilancio del valore della partecipata al valore di costo, come in concreto fatto nel progetto, o non piuttosto al valore di patrimonio netto; la differenza calcolata dal CTU fra i due valori ammontando (arrotondata) ad euro 637.000. La scarsa chiarezza era aggravata dal fatto che nel bilancio consolidato la differenza totale di consolidamento (detta pari ad euro 3.697.351) era stata appostata integralmente a "differenza di consolidamento" tra le immobilizzazioni immateriali, e dunque, in sostanza, ad avviamento (ad oggi, dopo la modifica dell'articolo, tale è la voce corretta); mentre avrebbe dovuto essere imputata per quanto possibile alle varie voci attive e passive, e solo per il residuo ad avviamento; il che valeva, naturalmente, con riferimento particolare a quella frazione della



differenza di consolidamento che corrispondeva alla posizione di Il CTU non era stato in grado di dire come avrebbe dovuto essere fatta una appostazione corretta, ma indicava come certa la necessità di imputare una parte al valore degli immobili della partecipata.

In sostanza, le informazioni erronee contenute nel bilancio consolidato 2007 aggravavano la carenza informativa della nota integrativa con riguardo alla conoscenza dei dati necessari ad approvare il bilancio di esercizio, che riportava il valore della partecipata al valore di costo; ma il bilancio di esercizio mancava di chiarezza per un difetto suo proprio.

Va qui aggiunto che, proprio in quanto le censure del Tribunale di Vicenza attenevano alla sola chiarezza, e poiché parte attrice muove al bilancio 2007, in punto contenuti, ed eccettuato il Primo motivo, solo contestazioni fondate sulle violazioni accertate giudizialmente, non ha pregio alcuno la sua osservazione, contenuta in memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., per cui nel bilancio 2007 nuovo le poste di risultato di esercizio e patrimonio netto sono le stesse. Peraltro in tali osservazioni si opera l'ennesimo scarto dalla sentenza del Tribunale di Vicenza, il quale aveva opinato l'erroneità del risultante patrimonio netto *consolidato*, e non del patrimonio netto del *bilancio di esercizio*.

Ciò premesso, muovendo al **secondo motivo**, il passo della nota integrativa reiteratamente contestato da parte attrice in citazione era a p. 7 della Nota stessa recitava (si grassettono le parole riportate scorrettamente o mancanti nella riproduzione del passo quale contenuta nell'atto di citazione): "*In ottemperanza alla citata sentenza della Corte di Appello di Venezia del 29.01.2019 e in aderenza al principio contabile OIC 20 nella versione di settembre 2005 secondo il quale "in ogni caso il criterio del costo deve essere posto, alla fine di ogni esercizio, a raffronto con il valore risultante dall'adozione alla medesima data del metodo del patrimonio netto" **si evidenzia** che la valutazione con il metodo del costo ha determinato l'iscrizione della partecipazione ad un valore inferiore a quello risultante dalla valutazione con il metodo del patrimonio netto **per** euro 637 mila con riferimento al consolidato D al 31.12.2007 depositato in cui l'intera differenza da consolidamento è stata allocata ad avviamento **e** per euro 346 mila rispetto ad una valutazione a patrimonio netto della controllata in cui il maggior valore del costo rispetto alla corrispondente quota del patrimonio netto di pertinenza è stata allocata in parte a fabbricati e in parte ad avviamento come più ampiamente spiegato nella informativa presente nel bilancio consolidato D al 31.12.2018".*

E' stata verosimilmente una errata lettura di questo passo a suscitare quelle contestazioni attoree alla delibera, poi non più riprese nelle conclusionali, implicanti il preteso scambio fra la cifra di euro 637.000 e la differenza di consolidamento (3.697.351): la prima, si ricorda, riguarda la differenza fra i due valori della partecipata da esporre ai soci ex art. 2426 c.c. nella nota integrativa al bilancio di esercizio (euro 10.274.341, valore di costo, e 10.911.707, valore basato sulla stima del patrimonio netto





); la seconda, la differenza di consolidamento (3.697,351) ritenuta corretta dalla sentenza, è solo non correttamente appostata alle varie voci del bilancio consolidato, donde una certa scorrettezza del patrimonio netto consolidato.

La nuova nota integrativa, nel precisare che la precedente versione, censurata dal Tribunale di Vicenza e dalla Corte, aveva mancato di evidenziare la differenza fra valore al costo e valore a patrimonio netto della partecipata, differenza (in più, essendo il patrimonio netto maggiore del costo di acquisto) esposta in euro 637.000, come da sentenza, sana perfettamente l'omissione informativa della nota integrativa colpita dal Tribunale di Vicenza.

La nuova nota integrativa al bilancio di esercizio 2007 non nega affatto i contenuti della sentenza, anzi espone e sana proprio l'errore precedente; detta nota integrativa poi non interferisce in alcun modo sul valore del consolidato 2007 (3.697.351) ma contiene un riferimento anche alla precedente erronea appostazione della differenza da consolidamento (quale ravvisata dal CTU di Vicenza), accenna al valore della differenza di consolidato e all'appostamento in detto consolidato di euro 346.000, e al proposito rimanda alla nota integrativa al consolidato 2018 per ulteriori chiarimenti.

La doglianza attorea completante l'originario secondo motivo, non più ripresa, pretendeva poi, in difformità al giudicato, di riscrivere il valore della differenza fra valore di costo e valore a patrimonio netto della partecipazione in .

Quanto **al terzo motivo**, tralasciata qui l'ennesima riproposizione della erronea sovrapposizione o scambio fra la differenza di valore della partecipazione a bilancio di esercizio e la differenza di consolidamento, esso aveva più articolazioni, fondate sull'assunto della osmosi dei dati fra bilancio di esercizio e bilancio consolidato, sulla "scoperta" nel nuovo consolidato 2018 degli errori dei consolidati precedenti, in tesi riverberatisi sui bilanci di esercizio corrispondenti fino a quello del 2018 pure approvato il 4/7/2019, sulla non veridicità dell'assorbimento delle differenze nei consolidati entro il consolidato 2016, sulla mancata redazione di un nuovo consolidato 2007 e sulla mancata nuova redazione dei bilanci intermedi.

Il bilancio consolidato, va ricordato, non ha alcun riflesso su quello di esercizio.

Avendo il bilancio consolidato funzione informativa (per i terzi e per i soci), venendo il medesimo depositato a Registro delle Imprese (art. 41 del d.l.vo 127/1991 e non essendo il medesimo assoggettato ad approvazione assembleare, né costituente corredo necessario del bilancio, non può ritenersi invalido il nuovo bilancio 2007 per il fatto che esso non è accompagnato da un nuovo consolidato 2007, ormai approvato a suo tempo dal CdA e depositato al Registro delle Imprese. Piuttosto, il consolidato 2018 presentato ai soci nella stessa assemblea, al quale anzi la nota integrativa



del bilancio di esercizio 2007 fa rimando, contiene adeguata informazione, necessariamente retrospettiva, anche sull'evoluzione dei dati di consolidamento nei vari anni dal 2007 al 2017, modificati in conseguenza ai contenuti sul punto della sentenza di Vicenza (nel frattempo confermata in appello), e quindi la esposizione del riflesso della sentenza sul consolidato 2007 e sui successivi, fino al l'assorbimento della differenza conseguentemente appostata al consolidato 2007 entro il consolidato 2016, assorbimento conseguente (per quanto poi chiarito anche dal CTU) all'esaurimento degli ammortamenti quali riappostati a seguito della sentenza. La correttezza dell'assorbimento era stata contestata da parte attrice, che la aveva ritenuta "ingannevole e infondata", anche se in modo del tutto generico.

La tesi del riflesso dei "diversi" consolidati intermedi sui bilanci successivi è una pura illazione della parte attrice, rimanendo bilanci di esercizio e consolidati del tutto indipendenti fra loro, come chiarito anche dal CTU.

In ogni caso, le delibere di approvazione dei bilancio di esercizio di cui trattasi (relative all'esercizio 2007 e all'esercizio 2018) vanno esaminate in ragione dei rispettivi contenuti e dunque dei rispettivi bilanci, e non sono suscettibili di derivare la loro invalidità da quella di bilanci di altri esercizi, tanto più se successivi: non può pertanto predicarsi la invalidità del bilancio 2007 per non essere stati "rifatti" i bilanci successivi; e quanto al bilancio 2018, la sua correttezza va valutata in sé e per sé. Tolto dunque rilievo all'assunto di parte attrice per cui le "rettifiche" ai consolidati 2007/2016 dovessero riflettersi sui bilanci di esercizio corrispondenti, manca, alla luce dei suoi rilievi, ogni materia in base alla quale discutere della validità del bilancio di esercizio 2018.

Quanto poi alla mancanza della relazione del Collegio sindacale al bilancio di esercizio 2007, tale mancanza non è suscettibile di dare luogo a nullità della delibera, ma solo ad annullamento per violazione procedimentale. Su tale censura, non può che osservarsi, in ogni caso, essere pacifico che la società non aveva Collegio sindacale nell'esercizio 2007, per il che neppure in caso di approvazione in via postuma può pretendersi la resa di una relazione, che sarebbe fatta da un Collegio non in carica nell'esercizio. Parte attrice non aveva, nell'atto di citazione, sollevato la questione come in alcun modo refluyente sul bilancio 2018, e nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. aveva semplicemente affermato che il collegio in carica nel 2018 avrebbe dovuto invece occuparsi, oltre che del bilancio di esercizio 2018 rispetto al quale rendeva relazione, anche del bilancio 2007. Invero, poiché la relazione del Collegio sindacale non è un mero parere tecnico da rendere *ex post*, ma è destinata a contenere la relazione del Collegio, fra l'altro, *"sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta*



*nell'adempimento dei propri doveri"* (2429 comma 2 c.c.) non si vede come un organo diverso da quello in carica possa essere chiamato di adempiere a tale obbligo.

Il tema posto a fondamento del quesito al CTU corrisponde poi ad un rilievo scaturente dalle reiterate e molteplici, e in parte solo accennate o alluse, contestazioni attoree relative al passo a p. 7 della nota integrativa al bilancio di esercizio, il quale evoca una "differenza da consolidamento" di euro 346.000, dalle doglianze della parte legate alla pretesa rifluenza delle rettifiche del consolidato 2018 sui bilanci di esercizio, dal fatto che nel bilancio consolidato 2018 compare al 2007 una rettifica di euro 291.000, che sommata ai 346.000 euro citati nella nota integrativa andrebbe a comporre la esatta cifra di euro 637.000. Non ritenendosi di assumere *tout court* quale chiarimento quanto esplicito da parte convenuta che in comparsa di risposta aveva affermato essere la differenza di valore della partecipazione pari a 346.000 euro anziché 637.000, era disposto approfondimento peritale: invero, il passo della nota, se pure evidentemente allusivo alla necessità di rettificare il valore e richiamando l'appostazione a solo avviamento piuttosto che ad avviamento e immobili, non era almeno apparentemente perspicuo, e rimaneva la necessità di verificare eventuali mancanze di chiarezza dei due bilanci di esercizio approvati il 4/7/2019.

Invero, la nota integrativa al nuovo bilancio 2007 oltre a sanare come detto la nota del 2007, introduceva un diverso valore (346.000) richiamando il consolidato 2007 (originario) nel quale la differenza di consolidamento (deve intendersi, per la parte riferita a questa società) era stata imputata totalmente a avviamento anziché, come avrebbe dovuto essere, ad avviamento e a fabbricati. Rimandava alla nota integrativa del consolidato 2018 per chiarimenti.

Il CTU ha richiamato l'art. 2426 nn. 1 e 4 c.c., che prevedono due alternative modalità di iscrizione del valore delle partecipazioni: al costo o in al valore di patrimonio netto (in ragione della frazione posseduta) avuto riguardo al patrimonio netto della partecipata, quale risultante dal suo bilancio di esercizio, e ha ritenuto corretto dal punto di vista civilistico il bilancio 2007 che apposta il valore al costo.

Ha posto il dubbio della scarsa chiarezza della nota al bilancio di esercizio 2007 per il fatto che essa, una volta appostata la differenza di euro 637.000 per euro 346.000 ad avviamento (anziché interamente ad avviamento) e per euro 291.000 a fabbricati, cespiti che comportano aliquote di ammortamento diverse, non informava delle aliquote e e tempi di ammortamento. Osserva lo stesso CTU che il nuovo bilancio di esercizio 2007 non contiene queste informazioni, ma le contiene invece il bilancio consolidato 2018 presentato ai soci nella medesima assemblea. Tale bilancio illustra le informazioni



occorrenti ed illustra anche le differenze di consolidamento e il loro ammortamento, indicandolo come totalmente assorbito in dieci anni (entro il 2016).

Ora, come riconosce la stessa consulente nelle risposte alle osservazioni del CTP della convenuta, le informazioni relative all'ammortamento delle differenze di consolidamento relative alla partecipata non pertengono affatto al bilancio di esercizio, ma solo al consolidato; così stando le cose, il richiamo alla questione, contenuto nella nota integrativa al nuovo bilancio di esercizio 2007, è addirittura superfluo. In ogni caso, anche l'eventuale poca chiarezza del passaggio di p. 7 della nota integrativa relativo al riappostamento della differenza di consolidato si chiarisce leggendo appunto la nota integrativa al consolidato, ivi espressamente richiamata.

Le nuove contestazioni tecniche rivolte dalla parte alla CTU che non ha affatto errato, ma più radicalmente non ha proceduto – perché non richiesta – a valutare la correttezza dell'”assorbimento” nel tempo sono del tutto avulse dal perimetro della lite come delineato, con un minimo di specificità, dalla parte stessa; né esse, stante l'autonomia del bilancio consolidato rispetto a quello di esercizio, corrispondono a profili suscettibili di inficiare il bilancio di esercizio. Si tratta di nuove censure tecniche alla CTU, non inammissibili (Cass. SSUU 5624/2022) ma ininfluenti.

Nella comparsa conclusionale, infine, parte attrice promuove un nuovo motivo di censura o piuttosto di dubbio: gli amministratori non avrebbero indicato le ragioni per le quali avrebbero ripartito la differenza di euro 637.000 così come indicato (291.000 fabbricati e 346.000 avviamento) e non diversamente. A fronte di questo ennesimo spunto di parte attrice, non può che ricordarsi che la questione riguarda il bilancio consolidato, e non già il bilancio di esercizio, e dunque, ove anche fosse esplorata la materia, non avrebbe rilevanza per inficiare il bilancio di esercizio.

Conseguentemente parte attrice soccombe e rifonderà le spese legali, che si calcolano tenendo conto della pluralità di controparti, e della modalità espressiva e difensiva di parte attrice, di scarsa chiarezza, e in fine modificata ed anzi arricchita con nuovi temi anche di natura tecnico contabile, sia pure ininfluenti; le spese di CTU vanno a carico della parte attrice e così le spese di CTP attoreo, nei limiti dell'importo riconosciuto allo stesso CTU.

**P.Q.M.**

Definitivamente pronunciando,

- 1) Rigetta le domande di parte attrice;



Sentenza n. 1048/2022 pubbl. il 03/06/2022

RG n. 12481/2019

Repert. n. 2791/2022 del 03/06/2022

- 2) Pone le spese di CTU come liquidate a carico di parte attrice;
  - 3) Condanna parte attrice a rifondere le spese legali della convenuta, per euro 17.000,00 in compensi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa, oltre alle spese di CTP per euro 4.500,00 oltre accessori
- Venezia, 1/6/2022

Il Presidente rel.dr. Lina Tosi

